

## CXII.

## 1ª TORNATA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1890

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Discussione del disegno di legge per disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura — Parlano il deputato Rizzo ed il ministro di grazia e giustizia. — Discussione del disegno di legge sul personale della pubblica sicurezza — Parla il deputato Piacentini al quale risponde il deputato Curcio relatore. — Discussione del disegno di legge: Leva militare sui nati nel 1870 — Discorrono i deputati Arbib, Lucifero, Sprovieri e Marselli.*

La seduta comincia alle 10.10 antimeridiane. Pullè, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì che è approvato.

### Discussione del disegno di legge relativo all'ammissione e alle promozioni nella magistratura.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura.

Questo disegno di legge fu già approvato dalla Camera; ma è stato modificato, nel primo articolo, dal Senato del Regno.

Se ne dia lettura.

Pullè, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 5-c).

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

L'onorevole Rizzo ha facoltà di parlare.

**Rizzo.** L'aggiunta all'articolo 1 che il Senato non ha accettata, era stata da me proposta nella seduta del 5 marzo, sostenuta dall'onorevole Basteris ed accettata dall'onorevole guardasigilli. Riconosco le considerazioni elevate e giustissime che indussero l'onorevole ministro a non insistere al Senato su quell'aggiunta, imperocchè la Com-

missione senatoriale aveva accettato integralmente le altre disposizioni del disegno di legge, nè conveniva insistere in quella proposta; tanto più che la Commissione stessa affermava avere il ministro dalle disposizioni transitorie facoltà di dare quelle guarentigie per i diritti acquisiti dagli impiegati laureati del Ministero della giustizia, alle quali tendeva l'aggiunta da me proposta.

Non oso quindi riproporla; ma pregherei il ministro di ripetere alla Camera le dichiarazioni da lui fatte in Senato; cioè di valersi delle disposizioni transitorie, a tutela dei diritti acquisiti dagli impiegati laureati del Ministero della giustizia; di quei diritti appunto, pei quali intendeva dare la guarentigia con la mia aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Zanardelli, ministro guardasigilli.** Le dichiarazioni che l'onorevole deputato Rizzo giustamente desidera da me, le ho già fatte nella relazione con la quale ho accompagnato alla Camera il disegno di legge quale fu approvato dal Senato.

E queste dichiarazioni ben volentieri le ripeto ora: assicurando cioè, l'onorevole deputato Rizzo

e la Camera, che il Senato non ha inteso punto di pregiudicare quei funzionari del Ministero che hanno diritti acquisiti, essendo entrati al Ministero medesimo sotto l'impero di una disposizione che li ammetteva al passaggio dalla carriera amministrativa alla carriera del Pubblico Ministero.

Si è osservato inoltre che a questo scopo della fusione fra i funzionari del Ministero e la magistratura provvede un articolo della legge organica secondo il quale i funzionari della magistratura, e non soltanto quelli i quali sono semplicemente *applicati*, ma quelli altresì che sono *chiamati* al Ministero di grazia e giustizia, conservano tutti i loro diritti sicchè resta pienamente integra la propria posizione pel caso che tornassero a passare nella magistratura, come se essi avessero sempre appartenuto alla medesima. E questa disposizione facendo parte della legge organica vale poi non soltanto per il passato ma per l'avvenire, sicchè per mezzo di essa lo scopo della fusione fra le due carriere può essere anche meglio e più completamente raggiunto.

Con queste dichiarazioni credo che l'onorevole Rizzo vedrà soddisfatti i legittimi intenti che lo mossero a parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

**Rizzo.** Ringrazio l'onorevole guardasigilli delle sue dichiarazioni, delle quali non posso che essere soddisfatto: imperocchè egli ha confermato che le guarentigie, che la Camera intendeva assicurare agli impiegati laureati del Ministero della giustizia, saranno mantenute.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e pei professori di diritto nell'articolo 15 della presente legge e negli articoli 51, 72, e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionari del Pubblico Ministero. ”

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato e sono quindi successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 2. Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell'articolo 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario:

1° aver compiuto i ventuno e non ancora i trent'anni d'età;

2° aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

3° aver vinto la prova di un concorso per esame.

“ Non saranno ammessi al concorso coloro che, per le informazioni fornite dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non risultino al ministro della giustizia di moralità e condotta incensurate. ”

“ Art. 3. Il concorso ha luogo nella Capitale del Regno e, di regola, in ciascun anno, innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro della giustizia e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati appartenenti alle Corti di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti, ed i professori delle Facoltà di giurisprudenza. ”

“ L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano,

b) diritto romano,

c) diritto costituzionale ed amministrativo,

d) diritto e procedura civile,

e) diritto commerciale,

f) diritto e procedura penale;

2° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

“ I concorrenti dichiarati idonei per aver riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove sono classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti sono preferiti i più anziani di laurea, e in caso di parità di data nella laurea i più anziani di età.

“ Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso. ”

“ Art. 4. I concorrenti che avessero riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a ciò avessero pure ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, sono nominati uditori con precedenza ad ogni altro.

“ Questi uditori godono, appena nominati, di una indennità di lire 1,500 all'anno, e possono presentarsi all'esame pratico, di cui parlano gli articoli 6, 7 e 8 del presente disegno di legge, dopo un solo anno di uditorato. ”

“ Art. 5. Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai Collegi giudicanti, agli Uffici del Pubblico Ministero ed alle preture.

“ Nei Collegi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai giudici per compiere gli studi ed i lavori che da questi siano loro affidati.

“ Negli Uffici del Pubblico Ministero assistono pure alle udienze e trattano, sotto la direzione del Capo o de' suoi sostituti, gli affari d'amministrazione o di giurisdizione dei quali siano incaricati.

“ Quando abbiano compiuto sei mesi di tirocinio possono essere dal procuratore del Re delegati ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso le preture. ”

“ Art. 6. L'uditore che abbia compiuto almeno diciotto mesi di servizio effettivo può ottenere l'abilitazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie quando superi con buon esito la prova di un esame pratico, giusta l'articolo seguente. ”

“ Art. 7. L'esame pratico ha luogo ogni anno e vi sovrintende una Commissione centrale nominata volta per volta dal ministro della giustizia, e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati delle Corti di cassazione e di appello; esso consta di prove scritte e di una prova orale.

“ Le prove scritte consistono nello svolgimento, in forma di sentenza o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale rispettivamente, uniformi per tutti gli aspiranti, e proposte dalla Commissione centrale. Tali prove si compiono presso la Corte d'appello, nel distretto della quale ciascun aspirante esercita le sue funzioni, sotto la vigilanza dei Capi della Corte.

“ Gli scritti dei singoli aspiranti sono trasmessi alla Commissione, che giudica quali tra essi possono essere ammessi alla prova orale.

“ La prova orale è data nella Capitale del Regno innanzi alla Commissione suaccennata, ed è specialmente rivolta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte. ”

“ Art. 8. Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove, secondo un criterio complessivo desunto:

- a) dai voti conseguiti nell'esame pratico;
- b) dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammissione al tirocinio;
- c) dai titoli posseduti, come pure dalle informazioni, raccolte con le norme stabilite nel

regolamento, intorno all'attitudine dimostrata per le funzioni giudiziarie, ed alla capacità, alla condotta ed al carattere spiegati dall'aspirante durante il tirocinio.

“ Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

“ Essi sono nominati aggiunti giudiziari, a misura che vi siano dei posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione; ma, anche prima di tal nomina, possono essere destinati ad esercitare l'ufficio di vicepretori con un'indennità di funzioni. ”

“ Art. 9. L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato allo esame pratico o che per due volte non è stato dichiarato idoneo è dispensato dal servizio. ”

“ Art. 10. Gli aggiunti giudiziari sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, e possono anche essere destinati alle preture di maggiore importanza come vicepretori. ”

“ Art. 11. Le promozioni si faranno sempre col criterio dell'anzianità congiunta al merito, salve le disposizioni degli articoli seguenti, e ferme quelle che concernono la durata dell'esercizio delle funzioni in ciascun grado, stabilita con la legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario. ”

“ Art. 12. Per conseguire la nomina di pretore è necessario aver compiuto i venticinque anni di età ed essere stato aggiunto giudiziario per non meno di due anni. ”

“ Art. 13. Ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede, nella proporzione di due terzi delle vacanze annuali, col criterio dell'anzianità congiunta al merito, e, nella rimanente parte, per ragione di merito distinto. I posti che non si potessero nell'anno conferire per quest'ultimo titolo lo saranno pel primo. ”

“ Art. 14. Sono promossi giudici o sostituti, per anzianità congiunta al merito, i pretori, dopo quattro anni di esercizio delle loro funzioni, udito sulla promovibilità loro l'avviso di una Commissione determinata nel regolamento. ”

“ Art. 15. Alla nomina per merito distinto possono aspirare gli aggiunti giudiziari, dopo due anni di funzioni, ed i pretori.

“ Vi possono pure aspirare, ma nel limite di un quinto dei posti da assegnarsi per merito distinto, i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitata nel Regno la professione d'avvocato

per non meno di sei anni, o per non meno di tre quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un istituto governativo d'istruzione superiore o secondaria ovvero liberi docenti con effetti legali nelle materie medesime presso una Università del Regno, e semprechè ne siano dichiarati meritevoli dal rispettivo Consiglio dell'Ordine.

“ Non saranno ammessi al concorso quegli avvocati che, per le informazioni fornite dal Consiglio dell'Ordine e dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale esercitano la professione, non risultino al ministro della giustizia di moralità e condotta incensurata.

“ Gli aspiranti devono vincere la prova di un concorso per titoli e per esame innanzi ad una Commissione sedente nella Capitale del Regno e costituita nel modo indicato nell'articolo 6. ”

“ Art. 16. L'esame di cui all'articolo precedente è scritto ed orale, e diretto ad accertare se il concorrente sia fornito di cultura giuridica non comune e mostri singolare attitudine e facilità ad una rigorosa e perspicua esposizione dottrinale e pratica, mediante lo svolgimento di quattro tesi, l'una sul diritto romano, l'altra sul diritto civile e commerciale, la terza sul diritto amministrativo e la quarta sul diritto penale.

“ Per essere dichiarato di merito distinto occorre aver riportato in ciascuna materia almeno otto decimi dei voti.

“ Nello stabilire la classificazione dei concorrenti si tiene conto:

- a) dei voti conseguiti nel concorso;
- b) dei titoli presentati.

“ Sono nominati giudici o sostituti soltanto i primi classificati, nei limiti dei posti pei quali fu bandito il concorso.

“ I nominati che provengono dal fòro non possono essere destinati al tribunale nella cui giurisdizione avevano, all'atto della nomina e nei cinque anni precedenti, la propria residenza professionale od esercitavano abitualmente il loro ministero, nè esservi tramutati se non dopo cinque anni dalla nomina. ”

“ Art. 17. Fino a che non si possano esclusivamente destinare all'ufficio di vicepretori funzionari di carriera, saranno conservati i vicepretori mandamentali; ma la loro nomina sarà, da ora innanzi, triennale, salva riconferma, ed essi non potranno tenere udienza se non nei casi di malattia del titolare, ovvero di sua assenza per congedo o per urgente ragione di servizio. ”

“ Art. 18. Le carriere della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, continuando a ri-

manere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere.

“ Tale disposizione non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno nominati giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re dopo la promulgazione di questa legge. ”

“ Art. 19. Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorran per la compiuta esecuzione della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine che sarà fissato per regio decreto, ma in ogni caso non più tardi del 1° gennaio 1892, intendendosi abrogata dal giorno della sua attuazione ogni disposizione contraria. ”

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in principio della seduta pomeridiana d'oggi.

### Discussione del disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza.

Questo disegno di legge, che fu già approvato dalla Camera, venne modificato in alcune parti dal Senato.

La Commissione però accetta la maggior parte degli emendamenti introdotti dal Senato.

Se il Governo acconsente, porrò in discussione il testo nuovamente proposto dalla Commissione. (Vedi *Stampato* n. 3-c).

**Crispi, presidente del Consiglio.** Acconsento.

**Presidente.** La discussione generale è aperta. (Pausa).

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

“ **Capo I. Degli uffizi e degli ufficiali di pubblica sicurezza.** — Art. 1. Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno, e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti, ed è eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza. ”

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato, e sono pure successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 35 inclusive):

“ Art. 2. Sono ufficiali di pubblica sicurezza i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i delegati.

“ Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria. ”

“ Art. 3. Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

“ Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sotto-prefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

“ Il ministro dell' interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni secondo il bisogno. ”

“ Art. 4. Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100 mila abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

“ Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

“ Nelle altre città capoluogo di provincia, all'ufficio è preposto un ispettore. ”

“ Art. 5. Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

“ Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia. ”

“ Art. 6. Nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore. ”

“ Art. 7. In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare la esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito. ”

“ Art. 8. Sono stabiliti con decreto reale la pianta organica e gli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

“ Le nomine e le promozioni sono fatte dal Re su proposta del ministro dell'interno. ”

Articolo 9 su cui cade una modificazione della Commissione:

“ Art. 9. Per essere ammesso al concorso per la nomina ad ufficiale nell'amministrazione di pubblica sicurezza, occorre provare:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere compiuto gli anni 20 e di non avere superato i 30:

c) di avere soddisfatto all'obbligo della leva,

ovvero far risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;

d) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere subito condanne per delitti;

e) di essere dotato di costituzione robusta e di essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti al posto di vice-ispettore la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno;

per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

“ Superato l'esame di concorso, e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

“ Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, nonchè quelle per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.

“ L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti quando siano ammessi al concorso ai posti di delegato gli aspiranti con la licenza di ginnasio o di scuola tecnica. ”

“ Art. 10. Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

“ Il Consiglio è composto del sotto-segretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro. ”

“ Art. 11. Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel re-

golamento, e previo parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dell'Arma dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri Corpi dell'esercito e dell'armata e i graduati delle guardie di città. »

“ Art. 12. Senza pregiudizio dell'azione penale e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1° rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;

2° riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3° rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati od altri documenti;

4° conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5° accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sè o per altri qualsivoglia, prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi ovvero ne accetti la promessa;

6° conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7° rechi offesa all'altrui libertà personale;

8° comprometta, con fatti gravi, la propria reputazione o il decoro dell'ufficio. »

“ Art. 13. Le punizioni disciplinari sono le seguenti:

la censura;

la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;

la revocazione dall'impiego;

la destituzione.

“ La censura e la sospensione sono pronunziate dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al ministro dell'interno.

“ La sospensione oltre un mese, la revocazione dall'impiego e la destituzione sono pronunziate dal ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

“ La sospensione non può eccedere il termine di tre mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale, nel qual caso cessa con questo.

“ Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolarsi. »

“ Art. 14. Nell'atto dell'ammissione in servizio gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto. »

“ Art. 15. Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni. »

“ Art. 16. Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio. »

“ Capo II. — *Degli agenti di pubblica sicurezza.*  
— Art. 17. Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente, i carabinieri reali e le guardie di città. »

“ Art. 18. Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto. »

“ Art. 19. Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

“ Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più Comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

“ I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale. »

“ Art. 20. Le guardie di città sono nominate dal prefetto, previa deliberazione di un Consiglio d'arruolamento composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella Provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario, con l'assistenza di un medico militare.

“ Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

“ Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3°

capoverso dell'articolo 19, farà parte del Consiglio di arruolamento anche il sindaco. »

“ Art. 21. In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

“ La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie. »

“ Art. 22. Le promozioni nel Corpo delle guardie di città sono fatte per decreto ministeriale, secondo le norme da stabilirsi con regolamento. »

“ Art. 23. Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la disciplina, la divisa e l'armamento delle guardie di città. »

“ Art. 24. Le guardie di città saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gl'inscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere; e finchè restano nel Corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali essi appartengono. »

“ Art. 25. Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione della paga fino a tre mesi;

3° con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;

4° con la retrocessione dal grado;

5° con il licenziamento;

6° con l'espulsione dal Corpo. »

“ Art. 26. In ogni capoluogo di Provincia ha sede un Consiglio di disciplina composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella Provincia, e di un ufficiale di pubblica sicurezza come segretario.

“ In caso di parità prevale il voto del presidente.

“ Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'articolo 19 farà parte del Consiglio di disciplina anche il sindaco. »

“ Art. 27. Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25. Il Consiglio pronunzia sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

“ Le pene dell'ammonizione e della sospensione della paga sono inflitte dal prefetto. »

“ Art. 28. Sono punite con l'arresto in camera di disciplina da 30 a 60 giorni, che potrà essere seguito dalla espulsione dal Corpo e dalla perdita dei diritti alla paga non ancora scaduta, al fondo di massa ed altri diritti inerenti alla condizione di guardia, la diserzione o l'abbandono del servizio e, ove non costituisca un reato preveduto dal Codice penale, la grave insubordinazione al superiore. »

“ Art. 29. Con decreto reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni Comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

“ Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 19, prima che sia emanato il decreto reale di che sopra, dovrà esser sentito il Consiglio comunale. »

“ Art. 30. Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 19 il Comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

“ Sono a carico del Comune le spese per le caserme e l'accasermamento. »

“ Art. 31. Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza. »

“ Art. 32. Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

“ Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

“ Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale. »

“ Art. 33. Nei limiti della pianta stabilita per ogni Comune, a' termini dell'articolo 29, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti di investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

“ Art. 34. Le guardie di città e i loro graduati in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della

paga per 15 anni di servizio, di un terzo per 20, della metà per 25 e di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

“ I diritti a pensione delle guardie e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito. ”

“ CAPO III. — *Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.* — Art. 35. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, e in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. ”

“ Art. 36. Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

“ Qualora lo credano necessario, possono distendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono o non vogliono sottoscrivere, se ne farà menzione. ”

**Piacentini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piacentini.

**Piacentini.** A quest'articolo il Senato ha fatto una modificazione, sopprimendo tutta la parte relativa ai verbali; e io credo che forse avrebbe fatto meglio a sopprimere l'articolo per intero, poichè non credo che vi sia una grande necessità di affidare l'ufficio di conciliatori agli ufficiali di pubblica sicurezza, una volta che a ciò già provvede l'istituto dei giudici conciliatori dei quali deve risiederne uno in ogni Comune.

Di più, l'ufficiale di pubblica sicurezza non mi sembra che abbia le qualità e le attitudini necessarie per conciliare una vertenza fra privati cittadini.

L'ufficiale di pubblica sicurezza presta grandi servizi alla società, perseguendo i malfattori, arrestandoli, cercando di carpire la confessione dei loro delitti, soggiogandoli, dominandoli, sottoponendoli in ogni modo alla sua volontà. Queste sono le qualità più salienti e che si ricercano in un agente della forza pubblica.

Tutte queste qualità, però, non sono buone per conciliare vertenze fra cittadini e cittadini, anzi sono dannose; perchè se l'ufficiale di pubblica sicurezza si persuade che uno dei due che sono in dissidio ha ragione e l'altro ha torto, tutte le arti, tutti quei mezzi che usava contro il delinquente è a dubitare possa usarle contro l'altro pacifico cittadino che forse avrà ragione, ma che a lui sembra abbia torto; e forse giungerà ad estorcergli un consenso che il cittadino, non pressato, non violentato da un uomo autorevole e che incute, più che rispetto, timore come un ufficiale di pubblica sicurezza, probabilmente non avrebbe dato. Ad ogni modo...

**Curcio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Piacentini..** qualora si voglia anche conservare il principio che gli ufficiali di pubblica sicurezza possano funzionare come giudici conciliatori, credo che sarebbero poi eccessive quelle facoltà loro concesse col comma che il Senato ha soppresso, e che la Commissione parlamentare intende conservare.

“ Gli ufficiali possono distendere verbali delle eseguite conciliazioni. ”

E, fin qui *transeat.*

“ Questi verbali potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio. ” Anche questo può passare: anzi, sarebbe inutile: perchè qualunque scrittura privata, sottoscritta dai contraenti, se non viene impugnata, fa fede in giudizio. Quindi è inutile che una speciale disposizione di legge venga a dire quello che il diritto comune prescrive.

Si aggiunge che queste scritture: “ avranno valore di scritture private riconosciute; ” ossia si dà la forza di un atto pubblico a queste scritture. Ora che cosa significa questo? Che l'ufficiale di pubblica sicurezza viene, con questa disposizione di legge, equiparato ad un notaio o ad un cancelliere.

E a me sembra che questo sia improprio: perchè il notaio ed il cancelliere sono depositari della fede pubblica, e funzionano bene per un insieme di circostanze e per l'ambiente, per così dire, che la legge crea intorno a loro. Il notaio, se tradisse la fede di cui è depositario, incorrerebbe nella morte civile: perchè, naturalmente, tutto il suo avvenire, tutto il suo essere riposa nel custodire gelosamente la fede di cui è depositario. Non è così per l'ufficiale di pubblica sicurezza. Egli è chiamato a prestare questo servizio incidentalmente; ed una mancanza di questo genere che commettesse, non sarebbe per lui tanto grave da fargli perdere ogni considerazione, da troncarli ogni carriera, mentre potrebbe darsi il



caso che a lui benemerito per altri servizi prestati in pro della sicurezza pubblica, venisse facilmente perdonata una infrazione a questi suoi nuovi ed accessori doveri.

Andiamo innanzi. Si dice: *se le parti non possono o non vogliono sottoscrivere.*

Ora questa disposizione contiene una innovazione alle disposizioni della procedura civile che regolano l'istituto della conciliazione, e nelle quali giustamente si distingue fra il caso in cui le parti *non vogliono* e il caso in cui *non possano* sottoscrivere.

L'articolo 6 stabilisce che: "Qualora le parti non vogliono sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta; qualora non possano sottoscrivere, se ne fa menzione."

Ed è ragionevole la distinzione poichè in questo secondo caso la mancata sottoscrizione non dipende dalla volontà loro.

Qui invece si cumula il *non potere* col *non volere*. E che cosa significa ciò?

Che il verbale debba valere come atto di conciliazione anche quando le parti non l'abbiano voluto sottoscrivere? Non credo.

Dunque bisognerebbe almeno riprodurre la saggia distinzione contenuta nel Codice di procedura civile.

Come pure sarebbe opportuno ricordare anche l'altra disposizione in cui è detto che non possano conciliare davanti al giudice conciliatore (molto meno davanti a questo ufficiale di pubblica sicurezza) se non coloro che hanno la capacità giuridica necessaria.

Io quindi ripeto che la Camera, a mio giudizio, farebbe bene a sopprimere interamente l'articolo; e ciò perchè alla conciliazione è abbastanza largamente provveduto nella legislazione vigente.

Ma qualora si volesse conservare l'articolo, e conservare anche il capoverso che il Senato respinse, pregherei la Camera di accogliere quelle modificazioni che ho avuto l'onore di esporre.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Curcio, relatore.** La Commissione non può consentire in tutte le proposte messe innanzi dall'onorevole proponente, ma consentirà in una, come fra breve avrò l'onore di dichiarare. Non è esatto che nella società, al bisogno della conciliazione fra privati, risponda completamente l'istituto dei giudici conciliatori. Questo istituto, secondo la natura sua, secondo le nostre leggi, ed anche secondo i fatti della vita, non ha che lo scopo di

dirimere le controversie di mio e di tuo, di dare e di avere tra le parti. Se costoro adiscono il magistrato in via contenziosa, il giudice conciliatore ha il dovere di tentare una conciliazione, come deve fare anche il pretore il quale, in forza della disposizione dell'articolo 417 del Codice procedura civile, deve procurare di conciliare i contendenti. Se le parti adiscono il magistrato cittadino come vero e proprio giudice conciliatore, allora questi diviene l'arbitro e l'amichevole compositore nelle questioni di mio e di tuo, ma sempre in via di conciliazione giudiziaria e attinente a rapporti civili. Ora bisogna avere presente che l'autorità di pubblica sicurezza non interviene soltanto nelle questioni di mio e di tuo; ma interviene specialmente in quel numero infinito di piccoli attriti, di risentimenti e di divergenze che, trovando base nella immensa varietà degli umani caratteri, possono anche dar luogo a delitti, turbando sempre la pace di cui ha tanto bisogno la società civile. E siccome noi, in tutte le nostre leggi ed anche in questa, ci diamo molto pensiero della prevenzione dei reati, così è che chiamiamo gli ufficiali di pubblica sicurezza a funzionare, per questo genere di attriti, da amichevoli conciliatori. Quindi siamo davanti a due sistemi diversi, a due distinte discipline: dobbiamo curare da una parte di fare attribuire a ciascuno il suo, e dall'altra dobbiamo garantire in tutti i casi che la pace pubblica non sia turbata. Di questo secondo bisogno soprattutto deve occuparsi il funzionario di pubblica sicurezza, lasciando che all'altro provveda il giudice conciliatore.

Del resto, che quello in questione sia un istituto non inutile e che ha la sua ragione d'essere nella società nostra noi lo desumiamo dall'esperienza dei fatti, i quali mostrano che da anni l'autorità di pubblica sicurezza ha sempre esercitato quest'ufficio di conciliazione: e perciò non possiamo noi crederlo un istituto inutile ed incapace di esistere insieme a quello del giudice conciliatore. È un ufficio un po' diverso, come ho detto, questo della pubblica sicurezza. Dalle statistiche che fanno ogni anno delle loro operazioni gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, ed alle quali io ho anche accennato nelle poche parole della mia relazione, risulta che circa 125,000 conciliazioni si compiono annualmente per opera appunto degli ufficiali della pubblica sicurezza. E se così è, non può dunque considerarsi inutile la istituzione che noi vogliamo conservare e non già introdurre ora per la prima volta in questa legge che la Camera ha approvata. Disposizione simile si trova anche

nella legge del 1865, e che lo stesso Senato l'ha conservata.

Quindi pregherei il nostro collega di non insistere nel suo attacco così abile e vigoroso mosso contro questa disposizione.

Vengo al secondo comma: e comincio per dichiarare che non credo esso abbia tutta l'estensione che gli si vuole attribuire, e non presenti i pericoli di cui si paventa, supponendo che il timore riverenziale o anche l'abuso di potere de' funzionari di polizia possano far fare a' cittadini quello ch'essi non farebbero liberi e non soggetti a pressioni. La legge punisce severamente simili fatti: e se non basta la legge ci sono le pene disciplinari.

Io prego l'onorevole Piacentini di considerare che il timore da lui e da altri manifestato, che possa, cioè, l'autorità di pubblica sicurezza avere un'influenza sulle persone interessate in questi atti di conciliazione, non è fondato.

L'articolo 36 infatti dice: " gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti. „ Ed è chiaro perciò che se le parti non li richiedono, la conciliazione non avviene. E se anche si recano in ufficio, qualora l'ufficiale pubblico non riesca a conciliare, esse pur continuando a contendere se ne vanno via, e se commettono qualche reato pensano i carabinieri a portarli in *domo Petri* dove reati non ne commettono più. (*Sì ride*).

Adunque questa paura mi pare che si possa eliminare, e che possiamo rivolgere l'attenzione alla questione di ordine assolutamente giuridico.

Egli è certo che quando l'ufficiale di pubblica sicurezza dirime una controversia di nessun conto, la cosa finisce là. Ma quando si tratta di divergenze di una certa gravità, non vi sembra regolare, o signori, che di queste divergenze finite in modo pacifico, ne resti una traccia nell'ufficio pubblico, acciocchè colui che ha accettato pacificamente l'intromissione dell'ufficiale di pubblica sicurezza, non possa più avere un pentimento tardivo, e che l'operazione sia seria?

Si domanda: che cosa sono costoro che si infrappongono nei privati dissidi, e possono poi fare un verbale il quale faccia prova giudiziaria?

Io prego l'onorevole collega di ricordare che questa disposizione non è punto nuova. Era scritta nella vecchia legge che ancora vige in questa parte.

Nella seconda parte dell'articolo 9 della detta vecchia legge è scritto:

" Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e di-

stendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti a far fede in giudizio. „

La Commissione ed il Ministero, anzi prima il Ministero e poi la Commissione, hanno tenuto conto degli ammaestramenti della giurisprudenza che, nei molti casi che si sono verificati e per i quali è stato necessario pronunziare sopra verbali compilati in seguito a composizione di privati, è stata oscillante intorno a due questioni. La prima tendeva a vedere quale debba essere il valore giuridico che codesti verbali devono avere dinanzi al magistrato; la seconda, come si debba provvedere nei casi in cui le parti non li avessero firmati.

Per dirimere queste due questioni, e per risolvere in modo uniforme con la parola imperatoria della legge si è detto: codesti verbali hanno forza di scrittura privata riconosciuta: e si è soggiunto che se le parti non hanno apposto la firma ai verbali, se ne deve fare menzione. L'onorevole Piacentini crede che questa forza probatoria giuridica che si dà ai verbali, sia troppo accentuata, e superiore al valore che, secondo lui, dovrebbero avere legalmente i verbali medesimi, poichè egli rileva che, non intervenendo il potere fedefacente, cioè l'ufficiale notaio o cancelliere che sono chiamati a far fede di quello che negli atti si comprende, non dovrebbero avere quegli atti questo valore di scrittura privata riconosciuta.

La Commissione, appunto perchè ha visto che l'ufficiale di pubblica sicurezza non era un notaio, nè un cancelliere, nè uno di quei tali funzionari ai quali la legge accorda la podestà di far fede pubblica per quegli atti a cui hanno presentato, ha opinato che un atto del genere di quelli fatti dagli uffiziali di sicurezza pubblica, non possa essere elevato alla dignità d'atto pubblico.

Ma tolto il valore dell'atto pubblico, che cosa resterebbe? O la scrittura privata riconosciuta o quella pura e semplice. Si sarebbe potuto andare nell'idea di accordare a quei verbali solamente la forza probatoria della scrittura privata pura e semplice. Ma è sembrato che, essendoci in quell'operazione l'intervento di un pubblico ufficiale di cui certamente la parola merita fede verso l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si potrebbero produrre questi atti affinchè da essa si discuta il loro valore probatorio, è sembrato, dico, opportuno di prendere una via di mezzo, e caratterizzare quei verbali come scrittura privata riconosciuta, per dare una certa efficacia giuridica all'intervento dell'ufficiale di pubblica sicurezza

nella composizione della questione. Però si è considerato l'intervento dell'ufficiale come efficace giuridicamente ad attestare non altro che questo: il riconoscimento che le parti facciano dell'atto.

Come conseguenza giuridica dell'aver inalzato tale atto privato alla dignità di scrittura privata riconosciuta, ne viene che, per impugnarla, sia necessario che una delle parti venga non solo a disconoscerla ma anche ad impugnarla di falso. E siccome noi non facciamo altro studio che quello di evitare i reati e di prevenirli, siamo logici se ci studiamo di eliminare ed evitare i pericoli di discordie, di dissidi e di risse che possono derivare dal non riconoscimento delle scritture private. Così chi deve fare uso di quei documenti, va difilato dinanzi al magistrato col verbale di conciliazione: e quando la parte non lo riconosca, deve impugnarlo di falso, perchè dire semplicemente: *non lo riconosco* non può, essendovi già il riconoscimento.

In rapporto all'altro punto, cioè in quanto all'essersi risolto il dubbio elevato dalla giurprudenza relativamente al valore de' verbali non firmati dalle parti, nessuno non potrà non lodare il progetto che tende a risolvere la questione, con lo stabilire ch'essi hanno pieno valore ancorchè non firmati, e che di ciò si farà menzione nei verbali medesimi.

Per queste considerazioni, io prego l'onorevole Piacentini di accedere alle nostre idee e di approvare anch'egli l'articolo tanto nel primo quanto nel secondo alinea; anche perchè noi, deferenti alla sapiente osservazione che egli fa circa le ultime parole dell'articolo, siamo disposti ad accedere alle sue proposte in questo senso: che siano tolte dal secondo comma, là dove è detto: " se le parti non possono o non vogliono sottoscrivere " le parole " o non vogliono ".

Spero che la Camera vorrà approvare l'articolo con questa modificazione che propongo a nome della Giunta.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Sta bene. L'onorevole Piacentini può accettare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piacentini.

**Piacentini.** La mia proposta ha naufragato interamente presso la Commissione. Io, quindi, non insisto, tanto più che, nel naufragio, mi resta una tavola di salvezza nella soppressione delle parole *o non vogliono*.

**Presidente.** L'articolo 36 rimane dunque così modificato:

" Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano

la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

" Qualora lo credano necessario, possono distendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione. "

Metto a partito l'articolo così modificato. Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

" Art. 37. Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

" Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le proscrizioni del Codice di procedura penale. "

" Art. 38. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dovranno distender verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio. "

" Art. 39. Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore. "

" Art. 40. Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza. "

" Art. 41. La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità. "

" Art. 42. La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, ad impedir che sino all'arrivo dell'autorità competente venga alterato lo stato delle cose. "

" Art. 43. Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

" Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, esser rimesso all'autorità giudiziaria. "

“Capo IV. — *Disposizioni generali e transitorie.* — Art. 44. Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.”

“Art. 45. I Comuni, i Corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

“Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

“I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.”

“Art. 46. Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo o le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'articolo 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.”

“Art. 47. Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'Arma dei reali carabinieri.”

“Art. 48. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere nè possono assumere le qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza od altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.”

“Art. 49. Le guardie di pubblica sicurezza a piedi entreranno nel Corpo delle guardie di città mantenendo gli obblighi di ferma a cui sono vincolate.”

“Nei casi previsti dall'articolo 19 le guardie municipali che abbiano i requisiti necessari saranno ammesse nel Corpo delle guardie di città.”

“Art. 50. I comandanti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal regolamento,

potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.”

“Art. 51. Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 19 le guardie municipali che sieno state ammesse nel Corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del Comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.

“La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.”

“Art. 52. Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuerà ad essere a carico dei Comuni la metà della spesa per la retribuzione delle guardie di città.

“Sono a carico del rispettivo Comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.

“Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'articolo 30 della presente legge.”

“Art. 53. Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente il prefetto comunicherà a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato per il servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che a norma dell'articolo 29 sia stato assegnato al Comune, si farà luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.”

“Art. 54. Per un triennio dalla pubblicazione della presente legge, con decreto reale, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina di che all'articolo 10, potranno essere collocati a riposo d'ufficio con diritto al minimo della pensione quegli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali dopo 20 anni di servizio per la avanzata età, per le condizioni di salute o per difetto delle qualità necessarie, sieno riconosciuti non più atti a prestare utilmente servizio nella amministrazione della pubblica sicurezza sebbene non si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 1, lettera A della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

“Nel computo degli anni di servizio saranno

calcolate, in conformità delle vigenti leggi, le campagne di guerra. »

“ Art. 55. Il servizio d'anagrafe, istituito ai termini dell'articolo 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3ª), negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza. »

“ Art. 56. Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i regolamenti necessari per la esecuzione della presente legge o delle singole parti di essa. »

“ Art. 57. Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge 20 marzo 1865, allegato B sulla sicurezza pubblica, la legge 19 giugno 1887, n. 4576 sulle guardie di pubblica sicurezza, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge. »

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge, oggi, in principio della seduta pomeridiana.

### Discussione del disegno di legge: Leva militare sui nati nel 1870.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Leva militare di terra sui giovani nati nell'anno 1870.

Si dà lettura del disegno di legge.

**Quartieri, segretario, legge.** (V. Stampato numero 150-A).

**Presidente.** Prima di aprire la discussione, mi corre l'obbligo di dare comunicazione alla Camera della seguente lettera pervenutami dall'onorevole Pozzolini, che è il presidente della Commissione:

“ Onorevole signor presidente.

“ Sono molto dispiacente di dovere annunciare alla E. V. che le mie condizioni di salute non mi permettono di intervenire alla seduta della Camera di quest'oggi.

“ Tale avviso è principalmente destinato a giustificare la mia assenza nel caso si discutesse il disegno di legge n. 150, essendo io presidente della Commissione parlamentare apposita, ed avendo presentato un ordine del giorno ed un emendamento relativo a quella legge. »

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Arbib.

**Arbib, della Giunta.** Mi consenta la Camera di dare qualche maggiore ragguaglio sopra alcune divergenze sorte nel seno della Commissione che esaminò il presente disegno di legge e della quale io pure ebbi l'onore di far parte; divergenze

ond'è cenno nella relazione del nostro egregio collega, onorevole Lucifero.

In una recente occasione, sostenni, in questa Camera, essere soverchia la quantità di uomini che si tengono sotto le armi in tempo di pace e dichiarai che, a mio avviso, quella quantità avrebbe potuto esser ridotta.

L'onorevole ministro della guerra, non convenendo affatto nella tesi da me propugnata, mi fece, fra le altre, questa osservazione: che, di siffatto argomento non si doveva trattare nella occasione da me scelta, ma si sarebbe potuto più opportunamente discuterne, quando fosse venuto dinanzi alla Camera il disegno di legge sulla leva.

Memore di quest'avvertenza dell'onorevole ministro della guerra, presentato alla Camera il disegno di legge sulla leva dei giovani nati nel 1870, e onorato io dal mio Ufficio del mandato di commissario, credetti che fosse, quasi direi, una specie di obbligo, e certo una specie di diritto il mio di proporre ai miei onorevoli colleghi della Giunta l'esame della importante questione, la quale, come tutti sanno, non solo interessa molto e molti qui in Italia, ma si può dire che presentemente è dibattuta fra le principali nazioni d'Europa.

Avrei desiderato che il problema fosse esaminato con quella diligenza ch'esso richiede. Non si escludeva punto nè da me, nè da altri la convenienza di chiamare nel seno della Giunta l'onorevole ministro della guerra, ed era lecito supporre che, esaminata la questione con quella serenità e pacatezza che sogliono prevalere nei lavori delle Giunte parlamentari, sarebbe stato possibile di arrivare ad una conclusione che sodisfacesse al desiderio di tutti.

Debbo aggiungere che non fui solo a sostenere la mia tesi. Infatti, nel seno della nostra Commissione, vi si associarono altri tre commissari, gli onorevoli Pozzolini, Marselli e Marazzi. Bensì la maggioranza, cinque contro quattro, fu d'avviso che la questione non dovesse nemmeno essere esaminata, che non si dovesse far altro che proporre puramente e semplicemente alla Camera l'approvazione del disegno di legge ministeriale.

Evidentemente la minoranza dovette inchinarsi dinanzi al parere della maggioranza.

**Lucifero, relatore.** Chiedo di parlare.

**Arbib.** Frattanto, la deliberazione presa pone me nella necessità di prendere la parola oggi dinanzi alla Camera, e obbliga voi, mi dispiace il dirvelo, onorevole colleghi, a fare uso della

vostra pazienza e ad ascoltare le mie parole, che mi studierò di rendere le più brevi possibili.

Prima di tutto mi sia permessa una dichiarazione preliminare.

Ogniqualevolta qualcheduno presenta qualche osservazione sull'apparecchio militare, e sopra alcuni provvedimenti che si potrebbero adottare per diminuirne la spesa, ogniqualevolta qualcuno manifesta l'avviso che sarebbe forse opportuno coordinare codesto apparecchio militare alla potenza economica e finanziaria del paese, subito si levano voci che dicono: volete voi disfare l'esercito? proponete forse il disarmo? Io stesso mi sono sentito rimproverare, per l'ultimo discorso da me fatto alla Camera, d'essere nientemeno che un fautore del disarmo. Ora sarebbe utile, una volta per sempre, di abbandonare un sistema di esagerazioni che non giova a nessuno.

Non è ammissibile che persone le quali hanno anche un semplice buon senso naturale, una elementare coscienza dei bisogni del paese, vogliano mai proporre il disarmo o consigliare misure atte a disfare l'esercito. A nessuno possono venire in mente propositi così folli e così inattuabili.

L'esercito, tal quale è, è caro a tutti noi, è considerato da tutti noi come il più sicuro e saldo palladio dell'onore e della indipendenza nazionale.

Dunque, abbandoniamo per sempre tutte le esagerazioni a freddo e tutte le accuse senza fondamento.

Nessuno vuole il disarmo, nessuno vuol disfare l'esercito. Ciò che si vuole, è ordinare, apparecchiare l'esercito per modo che non ne sieno perturbate o danneggiate tutte le altre manifestazioni della vita nazionale italiana.

Tale è il mio solo ed esclusivo intendimento. Ed aggiungo subito che, ripugnando per natura, per educazione, per istudii da tutti quei provvedimenti che abbiano un carattere di eccessivo radicalismo, che perturbino, con troppo vivace moto, ciò che esiste, anche nella questione che ci sta dinanzi, intendo limitarmi alle proposte più blande, suggerire i temperamenti più miti, ed escludere qualunque innovazione che, attuata ad un tratto e quasi da un giorno all'altro, potrebbe cagionare un perturbamento grave e duraturo nella compagine del nostro esercito.

Adunque, tutto ciò che mi limito a domandare non è già una innovazione radicale e perturbatrice, ma soltanto la pura e semplice applicazione della legge tale e quale uscì dai voti del Parlamento, tale quale fu sancita dal Re, tale quale fu eseguita per più anni.

Invero, allorquando fu necessario modificare la legge del reclutamento in guisa da poter assicurare alla difesa nazionale tutti i mezzi adeguati, fu stabilito, nell'articolo 124, quale esser dovesse la diversa misura della ferma dei soldati. Senza leggere tutto l'articolo, mi limiterò a leggere le parole testuali di quella parte di esso che fa al caso nostro.

“ Contraggono la ferma di anni 2 (dice la legge) quegli iscritti di leva che, per ragione del numero estratto, vengono assegnati a quella parte del contingente di 1ª categoria, per la quale nella legge annuale di leva sia così limitato il loro obbligo. „ Questa essenziale modificazione introdotta nella legge di reclutamento, questa consacrazione ufficiale della ferma di due anni per una parte del contingente costituisce la base essenziale del mio ragionamento. Vi sono molti, se non qui, certo fuori di qui, i quali, quando sentono parlare della ferma di due anni, si immaginano che si mettano innanzi chi sa mai quali innovazioni rivoluzionarie! Suppongono che mai si sia pensato a stabilire la ferma di due anni per una parte del contingente di 1ª categoria, che costituisce, come tutti sanno, il fondamento dell'esercito permanente.

Ora tengo a dichiarare agli avversari inconciliabili della ferma a due anni, che, se hanno alcuna cosa da obiettare contro essa, non se la debbono prendere già contro coloro che la propugnano, ma contro coloro che l'hanno sancita nella legge, e l'hanno sancita (mi sia lecito il dirlo) dopo che la discussione sull'argomento durava da lunghissimo tempo, dopo che gli uomini più competenti ed autorevoli v'avevano preso parte, dopo che questa innovazione fu non solo suffragata dai voti del Parlamento, ma da alcuni anche applaudita e considerata come un vero progresso.

Mi consenta la Camera d'aggiungere che allorquando la discussione della legge sul reclutamento venne innanzi ad essa, l'onorevole generale Ricotti, che io cito come un'autorità dinanzi alla quale spero che nessuno potrà suscitare obiezioni, dichiarò, nel primo discorso che pronunziò in quell'occasione, che egli considerava, come un vero progresso, come un vero pregio della legge in discussione precisamente la disposizione per la quale, quindi innanzi, per una parte del contingente si sarebbe potuto adottare la ferma di due anni.

Eguali sensi manifestarono tutti coloro che presero parte alla discussione allora avvenuta e, tranne pochissime e fugacissime riserve che non

si manifestarono punto nella votazione dell'articolo, il principio della legge fu salutato da tutti e da tutti accettato come un progresso.

Ora cosa domando io? Domando che si faccia quello che si è fatto per il passato, durante un lungo periodo di anni. Vogliate consentirmi di ricordare i precedenti.

Quando il ministro della guerra presentò il disegno di legge per la leva sui giovani nati nel 1863, chiese 77 mila uomini di contingente di 1ª categoria, ma nel disegno di legge che fu portato dinanzi alla Camera, nell'articolo 1º era detto così:

“ Per 25 mila uomini del predetto contingente designato in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio militare sarà limitato a due anni. ”

Del pari col disegno di legge sui nati nel 1864, si chiesero 80 mila uomini, ma l'articolo 1º contenne la solita prescrizione che per 25 mila uomini la durata della ferma dovesse essere di due anni. Il relatore di quella legge fu l'egregio nostro collega onorevole Corvetto e nella sua relazione non v'è parola che possa far supporre che egli concepisse il dubbio od il timore che congedando dopo due anni 25,000 uomini sopra 80,000, si sarebbe arrecata una grave perturbazione nell'esercito. Nel 1885, il principio ebbe ancora vigore, e si stabilì che una parte del contingente servisse per due anni. Lo stesso si fece per la leva del 1866. Nel 1887, fuvvi invero una mutazione, perchè si ridusse a due anni il servizio solo per 10,000 uomini; ma il principio restò costantemente invariato, e fu iscritto nella legge. Si è abbandonata questa via, nella chiamata dei giovani nati nel 1868. L'onorevole ministro della guerra sostenne allora la necessità di chiamare 82,000 uomini e di tenerli sotto le armi tutti per tre anni.

Ora, io domando che si ritorni al sistema che fu ammesso e seguito per diversi anni: vale a dire, che nell'atto in cui si stabilisce, col primo articolo della legge, che il contingente della leva sia di 82,000 uomini, si aggiunga che, per 25,000 uomini, la durata del servizio sarà di due anni. Certamente, se volessi stare rigorosamente a quel che si è fatto pel passato, posciachè da 77,000 uomini siamo arrivati a 82,000, dovrei domandare che per 30,000, la durata del servizio fosse di due anni; ma 5,000 uomini più o meno non credo che possano portare una grande differenza.

E poichè l'onorevole Pozzolini presidente della Commissione (che spero sarà trattenuto lontano dalla Camera solo per una malattia di brevis-

sima durata), ha fatto una proposta formale, io faccio tesoro di questa proposta, la quale, senza dubbio, avrà dinanzi a voi, onorevoli colleghi, l'autorità che la mia parola od una mia proposta certamente non avrebbero. Mi associo a questa proposta, non solo per considerazioni finanziarie ed economiche; ma per un'altra ragione che, a mio avviso, si collega più direttamente con tutto quanto il nostro problema militare e merita di essere tenuto in grandissimo conto.

Io sono convinto, profondamente convinto, in modo che nulla potrebbe mai staccarmi da questa opinione, che nell'ordinamento di un esercito, tutto quello che si riferisce alla sua preparazione intellettuale e morale deve essere tenuto in maggior conto di quello che si riferisce alla parte esclusivamente e strettamente materiale.

Ora io ritengo, (può darsi che io mi inganni) che nulla nuoccia tanto alla consistenza, mi si permetta di dire morale e intellettuale dell'esercito, quanto questa nostra continua instabilità, questo sistema di risolvere le diverse questioni con criteri non fermi ed irremovibili, ma volta per volta, suggeriti da necessità temporanee e mutabili.

Importa sommamente che in tutti coloro che appartengono all'esercito penetri grado a grado la persuasione, l'irremovibile persuasione, che tutto ciò che si fa, è fatto dopo maturo consiglio; con la deliberata certezza che si batte la strada necessaria e quasi inevitabile; è fatto perchè si ritiene che prendendo altra via, adottando altri provvedimenti, si farebbe assolutamente male.

Ora dal momento che in una legge fondamentale, la quale certamente fu suggerita al legislatore da motivi di grande importanza, fu stabilito che una parte del contingente debba servire per due anni; dal momento che prevalse questo sistema, precisamente perchè si comprese essere mestieri mettere in armonia le forze dell'esercito con le forze economiche del paese, il partito migliore, a mio avviso, è quello di continuare in questa strada, di non cambiarla mai più, di non adottare provvedimenti saltuari, transitorii, mutevoli.

L'onorevole ministro della guerra sa che, non da ora soltanto, ma da molti anni ho per lui tutta la stima e la deferenza che egli per tanti titoli merita. Spero che non vorrà attribuire menomamente a mancanza di riguardo verso di lui la franchezza con cui mi permetterò di fare alcune osservazioni. Veda, onorevole ministro: io ritengo che per quella tal consistenza intellettuale e morale dell'esercito, di cui testè io parlava, non giovi il sistema ch' Ella ha seguito in questi ul-

timi tempi. Credo che non giovi (e dico questo astrattamente, non per farne un addebito alla persona sua) che il ministro della guerra dichiari oggi in pieno Parlamento che non si possono introdurre economie nel suo bilancio e che a distanza di pochi mesi proponga egli stesso le economie. Credo che dopo aver ripetutamente, insistentemente per molti anni di seguito discusso in questa Camera sulla convenienza di chiamare la leva piuttosto a novembre che a gennaio, dopo aver sostenuto con vigore che questo provvedimento era indispensabile, non giovi punto da un giorno all'altro tornare a chiamare la leva in gennaio anzichè in novembre. Questa mutabilità, questa incertezza di risoluzione fa nascere in tutto l'insieme dell'esercito, in questo organismo così delicato e che ha mestieri di essere custodito con la più gelosa cura, il dubbio, ed ispira il timore che si vada un po' a tentoni, che quello che si reputa buono oggi, si considera cattivo domani, e che quello che oggi si reputa pessimo domani è dichiarato buono.

Se noi ci fossimo attenuti esclusivamente a quello che la legge prescrive, se anche quando si chiamò la leva del 1868 si fosse seguita la strada iniziata, vale a dire si fosse stabilito che 25,000 uomini avrebbero avuto la ferma di due anni, molto probabilmente l'onorevole ministro della guerra non avrebbe veduto sorgere una discussione, un impeto d'opinione pubblica in favore delle economie a cui egli medesimo ha dovuto cedere, e non si sarebbero rinnovate certe polemiche che io credo assolutamente funeste, e le quali vorrei che fossero chiuse una volta per sempre.

Non è certamente un bene che ogni anno, e così frequentemente si discuta tutto quanto il problema delle spese militari. Ciò produce i più gravi inconvenienti, anche nel campo politico. L'onorevole ministro se ne è potuto accorgere ed ha potuto vedere che per esserci allontanati dalla legge omai consueta e per avere accresciuto le spese si è generato perfino il sospetto che il Governo meditasse una politica assolutamente diversa da quella che è la sua, e vagheggiasse persino non si sa mai quali imprese guerresche ed aggressioni avventate ed inconcepibili.

Quali ragioni potrete addurre per giustificare l'abbandono di una legge che raccolse tanti suffragi in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento?

Ridirete ancora una volta che avete assolutamente bisogno di tenere tutto il contingente di prima categoria sotto le armi durante tre anni per provvedere all'istruzione del soldato?

Io non so se sarà questa l'obiezione che l'onorevole ministro della guerra intenderà di fare alla proposta messa innanzi dall'onorevole Pozzolini; se sarà questa, ritengo che, non io ma altri in questa Camera sorgerà a parlare per dimostrare che l'istruzione dell'esercito non può esser compromessa, quando si faccia quello che fu fatto in passato. Mi rincresce che ancora non abbia potuto veder tornato fra noi l'onorevole Mocenni, che fu relatore di varie leggi sulla leva. Mi rincresce altresì di non poter fare appello, per ragioni che la Camera comprenderà facilmente, all'onorevole Corvetto, affinché venga a difendere principii, che con la sua parola e con le sue relazioni a precedenti disegni di legge ha mostrato di accettare. Ma non dubito punto che se la questione sarà sollevata, non mancheranno oratori molto più di me ascoltati ed autorevoli, i quali dimostreranno che non si può considerare come compromessa l'istruzione dell'esercito, pel solo fatto che si applica una disposizione della legge ad una parte del contingente di prima categoria.

Ci è poi un'altra questione molto più importante che dovrebbe esser fatta, e che fu già fatta in questa Camera, ma non risolta; ed è anche essa una questione sollevata dall'onorevole Ricotti, che meriterebbe una soluzione definitiva, e tale da tranquillare tutti.

L'onorevole Ricotti manifestò l'anno scorso il sospetto che con il contingente di prima categoria ad 82,000 uomini non si sarebbe potuto avere, soprattutto per la fanteria, la compagnia sul piede di guerra, che è prescritta dagli organici. Quando si discusse la legge sulla leva dei giovani nati nel 1888 l'onorevole Ricotti sostenne, con calcoli che a mio avviso meritano il più attento esame, che non si sarebbe potuto avere la compagnia, non già a 250 uomini come sarebbe desiderabile, ma nemmeno a 225. Il ministro della guerra rispose e sostenne, che avremmo avuto 224 uomini per compagnia; ma i due generali non si sono punto messi d'accordo, nè hanno punto formulato una opinione che possa essere accettata da tutta la Camera.

Or bene, io credo che sia molto più importante definire nettamente questa questione ed assicurarci che non andiamo incontro ad un disinganno fatale nel momento della mobilitazione, anzichè insistere nel sostenere vanamente che, congelando dopo due anni 25,000 uomini, sarebbe danneggiata l'istruzione dell'esercito.

Io non aggiungerò altro per non tediare la Camera con le mie parole. Soltanto mi permetto di



rivolgere all'onorevole ministro della guerra una viva preghiera ispirata dal sentimento di deferenza che io ho per lui.

Creda che io, in questa questione, ho messo, come suol dirsi, molta acqua nel mio vino. Sebbene io ritenga che si debba a poco a poco, gradatamente modificare l'ordinamento dell'esercito in guisa da renderlo più comportabile colle condizioni economiche e finanziarie del paese e che ciò possa farsi senza nessun danno, purchè si proceda per gradi, tuttavia, io non ho fatto nessuna proposta radicale, io non ho chiesto nessun provvedimento che possa essere considerato come una causa di perturbazione dell'esercito. Io ho domandato soltanto che nella legge sulla leva si faccia quello che si è fatto per il passato e si stabilisca per 25,000 uomini la durata della ferma a due anni. Ora permetta che io la preghi di concedere anch' Ella qualche cosa...

**Corvetto, sotto-segretario di Stato per la guerra.** E la forza del contingente?

**Arbib.** Quando sarà definita la questione Ricotti, ne parleremo.

Consenta, onorevole ministro, a questa proposta, la quale ha per sè il vantaggio dell'esempio già dato dal Parlamento, la quale non può in nessuna maniera essere considerata come dannosa alla compagine ed alla saldezza dell'esercito. Mi lasci dunque sperare che, almeno questa volta, consentirà nella mia domanda e vorrà accettare l'aggiunta, che l'onorevole Pozzolini ha proposto all'articolo primo del disegno di legge.

**Lucifero, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole Lucifero potrebbe, cedere il turno all'onorevole Morelli, e, come relatore, riservarsi di parlare dopo.

**Lucifero, relatore.** Onorevole presidente, debbo soltanto fare una dichiarazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Lucifero, relatore.** Io debbo fare una dichiarazione per giustificare il voto della maggioranza della Commissione.

La maggioranza della Commissione non credette di dover fare dentro la Commissione la discussione della proposta dell'onorevole Arbib, perchè sicura che la questione sarebbe venuta innanzi alla Camera, non ha voluto che fosse discussa due volte.

E d'altra parte, poichè la maggioranza della Commissione credeva che il disegno di legge, presentato dal ministro della guerra, dovesse essere accettato così, come era, stimò opportuno che se la discussione si doveva fare si facesse alla Camera.

Ecco quello, che io volevo dire come giustificazione dell'operato della Commissione.

In quanto alla questione di merito prego l'onorevole presidente di riserbarmi la parola.

**Presidente.** Parve alla Commissione che la sede più opportuna per questa discussione fosse non già qui, ma in occasione del bilancio.

**Lucifero, relatore.** Sì, signor presidente, e questo ho detto nella relazione.

**Sprovieri.** Ho chiesto di parlare.

**Presidente.** Ma io non l'ho udito.

Ha facoltà di parlare.

**Sprovieri.** Faccio solamente notare una cosa, ed è, che, dopo gli schiarimenti dati dal mio collega della maggioranza, io non debbo aggiungere altro.

**Presidente.** Onorevole Marselli, vuol parlare oggi, od intende rimandare il suo discorso a lunedì prossimo?

**Marselli.** Rimandiamolo a lunedì.

**Presidente.** Onorevole Arbib, ha facoltà di parlare.

**Arbib.** Dirò una sola parola.

Io non ho messo menomamente in dubbio che la Commissione abbia proceduto come le è parso meglio. Solamente mi pare, e non vorrei dire cosa spiacevole ad alcuno, che il procedimento della Commissione sia stato poco conforme alle consuetudini delle nostre Commissioni parlamentari, le quali, per solito, studiano i disegni di legge e li discutono, se occorre, coi ministri interessati, anche prima che vengano dinanzi alla Camera.

Ho il massimo rispetto per la deliberazione presa dalla maggioranza della Commissione, ma, a mia discolpa, ho detto e ripeto che, se io sostenni che la discussione dovesse farsi in occasione della legge sulla leva, ciò fu perchè il ministro della guerra me ne aveva avvertito. E deve essere così perchè se no si arriverebbe a questo, che se uno propone di trattare la questione quando si discute il bilancio o altra spesa militare, il ministro risponde che se ne deve parlare quando si discute la legge sulla leva; e se uno vuol trattarne quando viene innanzi la Camera la legge sulla leva, la Commissione dice che non se deve discutere.

**Lucifero, relatore.** Ma Lei ne ha parlato anche nella legge per la polvere senza fumo. Ne parla sempre!

**Arbib.** Ripeto: io non ho niente da eccepire sulle deliberazioni prese dalla maggioranza: io ho voluto solamente scagionare me e domandare scusa alla Camera se mi sono preso la libertà

di disturbarla per discutere oggi una questione di così grande importanza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marselli.

**Marselli, della Commissione.** Mi riservo di parlare in merito lunedì.

Siccome però si è parlato della deliberazione presa dalla Commissione, così io debbo dire che fui dell'opinione della minoranza, cioè che a proposito di questa legge sulla leva si potesse e si dovesse trattare la questione sollevata dall'onorevole Arbib, massime considerando il caso che questa legge potea venire in discussione prima del bilancio della guerra, com'è accaduto. Questo quanto alla procedura della Commissione. Ma se poi si fosse dovuto entrare nel merito della questione, io fin d'ora dichiaro che sarai stato di opinione diversa da quella dell'onorevole Arbib, cioè avrei sostenuto che, dato il contingente di 82,000 uomini, non si possa senza scapito della

istruzione, applicare la ferma di due anni a 25,000 uomini di esso; e sono persuaso che l'onorevole Ricotti, che in altre condizioni manteneva per soli due anni sotto le armi una parte del contingente di 1ª categoria, oggi non applicherebbe tale provvedimento ad una parte del contingente di 82,000 uomini, perchè così facendo si verrebbe a diminuire l'effettivo sotto le armi, a scemare la forza delle compagnie e però a recar danno all'istruzione dell'esercito

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rimandato a lunedì.

La seduta termina alle 12.5.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1890 — Tip. della Camera dei Deputati.  
(Stabilimenti del Fibreno)

---